

**IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E
LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NEL COMUNE DI VIGEVANO**

PREMESSO

Che la legge finanziaria n. 296/2006, art. 1 commi 558 e 560 prevede la possibilità per Regioni ed Enti Locali di procedere alla stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato;

che nel rispetto dei limiti derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica anche il Comune di Vigevano ha attivato negli anni rapporti di lavoro di diversa natura per assicurare l'esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO

Che, nel tempo, sono emerse necessità funzionali permanenti che non hanno potuto trovare assegnazione a personale stabile in forza dei successivi e reiterati divieti imposti dalle leggi finanziarie degli ultimi anni ad assunzioni a tempo indeterminato;

Che è necessario garantire la stabilità dei rapporti di lavoro ed il superamento di forme di reclutamento precario del personale;

Che occorre non disperdere la ricchezza di competenze e professionalità sviluppate all'interno dell'Amministrazione;

Che il presupposto per le assunzioni a tempo indeterminato è l'individuazione dei fabbisogni occupazionali, da definire nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie statali e sulla base delle esigenze e degli obiettivi dell'Amministrazione;

che l'ordinaria forma di reclutamento del personale è quella del concorso pubblico, salvi i casi stabiliti dalla legge e, in particolare, dalla legge finanziaria per il 2007;

VISTA

La direttiva n. 7 del 30/4/2007 del Ministro per le Riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, riguardante l'applicazione dei commi della finanziaria in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 10/5/2007 di approvazione del piano triennale 2007/2009 dei fabbisogni di personale, la quale reca riferimento "alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, tenuto conto delle effettive esigenze dei servizi", al fine di aderire alla facoltà di stabilizzare personale cosiddetto precario in possesso dei requisiti previsti dal comma 558

[Handwritten signatures and initials]


della finanziaria 2007, nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge stessa (vacanza posti organico, disponibilità bilancio, riduzione dinamica della dotazione organica, effettiva esigenza dei servizi interessati, ecc);

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

L'Amministrazione Comunale, le OO.SS. e la R.S.U. concordano di operare per coprire con personale a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari e normativi vigenti, le posizioni di lavoro, ritenute necessarie nel contesto organizzativo esistente, ricoperte negli ultimi anni attraverso personale assunto con forme contrattuali flessibili con le modalità di stabilizzazione previste nel comma 558, art. 1 della legge finanziaria 2007

Ritengono inoltre che l'ampia formulazione del suddetto comma richiede necessariamente, per la sua concreta applicazione, la fissazione di alcuni criteri esplicativi, volti ad assecondare la ratio normativa del comma medesimo:

1. l'Ente determina, tramite un provvedimento integrativo della deliberazione di Giunta n. 90/2007, quali siano i posti di dotazione organica da ricoprire attraverso stabilizzazione ai sensi del comma 558, in funzione di valutazioni organizzative circa la necessità di copertura stabile di tali posti;
2. sarà oggetto di stabilizzazione il personale precario che presenterà apposita domanda, nei limiti di legge sopra richiamati:
 - ❖ il personale in servizio a tempo determinato alla data del 1° gennaio 2007 che abbia prestato servizio a tempo determinato presso il Comune di Vigevano per almeno tre anni effettivi, anche non consecutivi, nel quinquennio 2002-2006;
 - ❖ il personale in servizio a tempo determinato alla data del 1° gennaio 2007, che giunga a prestare servizio a tempo determinato presso il Comune di Vigevano per almeno tre anni effettivi, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, comunque non antecedenti all'anno 2002 (riguarda il candidato che maturerà il periodo richiesto sommando i servizi prestati, a decorrere dall'anno 2002 con il periodo in servizio in corso alla data del 1° gennaio 2007 purché stipulato prima del 29 settembre 2006 e la cui validità si protrae anche nel corso dell'anno 2007 e ss.);
 - ❖ il personale che abbia prestato servizio a tempo determinato presso il Comune di Vigevano per almeno tre anni effettivi, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007 (2002-2006) (riguarda il candidato che non era in servizio alla data del 1° gennaio 2007 ma che ha comunque maturato il periodo di servizio richiesto nel quinquennio 2002-2006)
3. il candidato può accedere alla stabilizzazione unicamente per posti di categoria professionale in cui ha prestato l'attività lavorativa a termine che costituisce requisito di accesso alla stabilizzazione ai sensi del comma 558. Nel caso in cui il candidato abbia svolto periodi a termine in differenti categorie professionali, lo stesso potrà accedere alle procedure di stabilizzazione unicamente per la categoria professionale prevalente, ossia



per quella nella quale ha effettuato il maggior periodo a termine all'interno dei parametri temporali fissati dal comma 558;

4. i tre anni previsti dal comma 558 quale requisito di base per l'accesso al processo di stabilizzazione, sono intesi maturati, o in corso di maturazione, presso il Comune di Vigevano per almeno 2 anni e 6 mesi effettivi e in altri enti del comparto per i rimanenti 6 mesi;
5. alla conversione in ruolo dei dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 558, si procede non prima che il dipendente abbia maturato il pieno requisito previsto dalla legge finanziaria;
6. non avanzando il comma 558 previsioni di differente valutazione dei periodi a termine effettuati dai soggetti stabilizzabili in funzione del monte ore settimanali prestato durante i vari periodi a termine (part-time/tempo pieno), si ritiene che la stabilizzazione sulle posizioni a tempo pieno possa avvenire indipendentemente dal monte ore settimanali prestato dal soggetto durante i periodi a tempo determinato;
7. qualora i candidati alla stabilizzazione dovessero risultare, in relazione ad uno o più profili professionali, in numero eccedente i posti che l'Ente dispone di ricoprire ai sensi del comma 558, l'accesso in ruolo per tali profili sarà subordinato a procedura selettiva concorsuale;

Si prevede di realizzare l'intera procedura secondo le modalità sopra descritte e nel rispetto dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale.

VIGEVANO, 14/9/2007

Handwritten signatures and initials:
- Top left: *GB*
- Middle left: *Scantini*
- Bottom left: *Ms. Hill*
- Center: *de dm*
- Middle right: *AM*
- Far right: *AM*
- Bottom right: *AM*